

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARONE C.SE,CANDIA  
C.SE, , MONTALENGHE ORIO C.SE, VISCHE**  
*Città Metropolitana di Torino*

**Stazione appaltante**

**Lavori Pubblici - Ufficio Gare**

Ente C.U.C. – COMUNE DI MONTALENGHE

indirizzo: VIA CAVOUR N.2 – 10090 MONTALENGHE (TO)

telefono: 011-9839458

telefax: 011-9839202

e-mail: [ufficio.tecnico@comune.montalenghe.to.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.montalenghe.to.it)

pec: [ragioneria.comune.montalenghe@pec.it](mailto:ragioneria.comune.montalenghe@pec.it)

**Soggetto aggiudicatore**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARONE C.SE,CANDIA

C.SE,ORIO C.SE, VISCHE, MONTALENGHE

COMUNE CAPO CONVENZIONE: ORIO C.SE

Indirizzo: piazza Tapparo 1, 1010 ORIO C.SE (TO)

telefono: 011-9898130

fax:011-9898449

pec: orio.canavese@cert.ruparpiemonte.it

**DISCIPLINARE**

**PER BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI APPALTO INTEGRATO** previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dei lavori di "Costruzione di edificio polivalente per attività sociali e ricreative". Comune di Montalenghe (art.53, lett. c del D.L.163/2006)

Codice identificativo di gara: CIG 6523865FB1 CUP C57H1500016007

**LIMITI DI PARTECIPAZIONE**

**A)**

La situazione personale degli operatori economici (compresi i progettisti), inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale sono dimostrati mediante le dichiarazioni di cui ai modelli allegati al bando. Si precisa che non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le seguenti cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell'art.38 del d.lgs. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

- requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
  - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)
  - m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del d.lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
  - m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del d.lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
  - oltre alle situazioni costituenti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della l. 383/2001, fino alla conclusione del periodo di emersione.
  - L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.3), del presente bando.
  - I progettisti devono essere in possesso delle competenze necessarie, del titolo di studio e delle relative iscrizioni agli albi degli ordini professionali per il servizio da svolgere, come specificato nel disciplinare di gara, e non ricadere, in particolare, nelle cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2006 ovvero gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti di lavori per i quali abbiano appunto svolto attività di progettazione

#### **B)**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e 253 del d.P.R. 207/2010;

#### **C)**

ai sensi dell'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata l'associazione in partecipazione;

**D)**

ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010, i soggetti che partecipano alla gara in riunione di imprese o in consorzio e che non possiedono i requisiti di qualificazione per le classifiche o categorie richieste dal bando non possono eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento e a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essi affidati.

**E)**

È vietata la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, da uno dei consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), del d.lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

**F)**

in conseguenza di quanto indicato nella precedente lettera d), è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio;

## **SPECIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **A) Imprese: Attestato SOA.**

#### **Per imprese partecipanti singolarmente:**

attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente OS32 per la classifica II (importo di euro 516.000,00 da incrementare di 1/5)

oppure:

attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente OS32 per la classifica II (importo di euro 516.000,00) e, contemporaneamente, nelle categorie scorporabili OG1 per la classifica I (importo di euro 258.000,00) e OG11 per la classifica I (importo di euro 258.000,00), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. 207/2010;

#### **per imprese riunite in forma orizzontale:**

la somma degli importi di classifica, maggiorabili di un quinto, risultanti dalle attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate, in corso di validità, nella categoria prevalente OS32 deve essere almeno pari all'importo a base di gara dedotto dell'ammontare delle opere scorporabili inquadrate nelle categorie OG1 e OG11. Si rammenta che per l'applicazione della maggiorazione del quinto della classifica di iscrizione ciascuna impresa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, dedotto dell'ammontare delle opere scorporabili inquadrate nelle categorie OG1 e OG11; le imprese associate devono inoltre contemporaneamente possedere le attestazioni da cui risultino la qualificazione nelle categorie scorporabili OG1 per la classifica I (importo di euro 258.000) e OG11 per la classifica I (importo di euro 258.000).

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo lavori, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo lavori. L'impresa mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

**per imprese riunite in forma verticale:**

attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate, in corso di validità, da cui risultino la qualificazione nella categoria prevalente OS32 per la classifica II (importo di euro 1.033.000 elevabile di 1/5), per la mandataria e la qualificazione nelle categorie scorporabili OG1 per la classifica I (importo di euro 258.000) e OG11 per la classifica I (importo di euro 258.000). Si precisa che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori riconducibili alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.P.R. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.

**per imprese riunite in forma mista:**

la somma degli importi di classifica, maggiorabili di un quinto, risultanti dalle attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate, in corso di validità, per le imprese associate in forma orizzontale, nella categoria prevalente OS32 deve essere almeno pari all'importo a base di gara dedotto dell'ammontare delle opere scorporabili inquadrare nelle categorie OG1 e OG11. Si rammenta che per l'applicazione della maggiorazione del quinto della classifica di iscrizione ciascuna impresa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, dedotto dell'ammontare delle opere scorporabili inquadrare nelle categorie OG1 e OG11; le imprese mandanti associate in senso verticale devono possedere le attestazioni da cui risultino la qualificazione nelle categorie scorporabili OG1 per la classifica I e OG11 per la classifica I. Si precisa che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori riconducibili alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione mista non è specificatamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. L'impresa mandataria dell'associazione orizzontale sulla categoria prevalente in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Tale condizione è soddisfatta qualora l'importo delle lavorazioni (categoria prevalente più eventuali opere scorporabili) assunte dalla Capogruppo sia superiore all'importo delle lavorazioni assunte da ciascuna Impresa mandante.

**Per imprese partecipanti in consorzio:**

gli stessi requisiti stabiliti per le imprese costituenti associazione temporanea dovranno essere posseduti dai soggetti facenti parte dei consorzi d'impresе di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile le cui classifiche di qualificazione, non inferiori comunque a quelle prescritte per le imprese in associazione temporanea, concorrono al raggiungimento del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le rimanenti imprese del consorzio, mancando dei requisiti minimi suddetti oppure della qualificazione nella categoria o della classifica minima nella stessa richiesti, ai fini dell'esecuzione dell'opera saranno assimilate a quelle associate ai raggruppamenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010.

**Per imprese che partecipano ricorrendo all'“avvalimento”:**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto e secondo quanto contenuto nella determinazione dell'AVCP n. 2/2012.

In tal senso si precisa che:

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (comma 4);

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (comma 5);

il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione (comma 6, primo periodo);

non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (comma 8).

**Precisazioni in merito alle categorie “a qualificazione obbligatoria”:**

Essendo state individuate nel bando di gara, quali opere scorporabili, le lavorazioni comprese nelle categorie “a qualificazione obbligatoria” OG1 e OG11, si ribadisce e si sottolinea, che i concorrenti, sia singoli che associati, qualora aggiudicatari, per realizzare direttamente le opere previste in dette categorie devono, con riferimento a quanto precisato nell'allegato A del d.P.R. 207/2010, essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata nella categoria OG1 per la classifica I (importo di euro 258.000) e nella categoria OG11 per la classifica I (importo di euro 258.000), altrimenti è obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, numero 1), del d.lgs. 163/2006, le imprese concorrenti devono indicare l'intenzione di affidare in subappalto o cottimo le lavorazioni in questione nel modello per le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente disciplinare. Qualora i concorrenti privi delle qualificazioni relative alle opere scorporabili in questione non intendano ricorrere al subappalto devono, in alternativa, partecipare alla gara in apposita associazione temporanea verticale di imprese.

Il mancato adempimento di quanto appena sopra prescritto comporterà l'esclusione dalla gara.

## PROFESSIONISTI:

Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al servizio da svolgere consistente nella redazione di:

- **progettazione definitiva**, comprensiva di tutti gli elaborati previsti dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. 207/2010, salvo quanto specificato nel capitolato prestazionale di gara, oltre a tutte le dichiarazioni ed elaborati necessari al Rilascio del permesso di costruire;
- **progettazione esecutiva**, comprensiva del piano di manutenzione e di tutti gli elaborati previsti dagli articoli dal 33 al 43 del d.P.R. 207/2010, salvo quanto specificato nel capitolato prestazionale di gara;
- **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;**

L'edificio in progetto e la sistemazione dell'area esterna dovrà avvenire nella rispetto del Piano regolatore e del regolamento edilizio comunali.

### **TUTTI GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CORRISPONDENTI AGLI ARTT. 3 E 4 DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE.**

#### **In particolare i professionisti dovranno dimostrare:**

possesso titolo di studio e iscrizione albo professionale pertinenti (art.39 e 90, comma 7, del d.lgs. 163/2006);

In ogni caso TUTTI I CONCORRENTI, singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare (modulo 4), a pena di esclusione, i dati identificativi di:

progettisti di cui intendono avvalersi, compreso il geologo, il tecnico competente in acustica ambientale e il soggetto che redige la relazione contenimento consumi energetici; professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione specificando se appartenenti al proprio staff tecnico oppure se associati o incaricati.

Le società di ingegneria per partecipare alla gara, devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/10, mentre le società dei professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 del medesimo decreto.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/2008.

La relazione di clima acustico deve essere predisposta da idoneo tecnico competente in acustica ambientale.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7, del d.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del dPR 207/2010, **i Raggruppamenti Temporanei** previsti dallo stesso art. 90, comma 1 lett. g) del d.Lgs. 163/06, nonché quelli tra operatore/i economico/i e progettisti, dovranno associare o indicare quale progettista almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del codice dei contratti, in libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere e) ed f) del codice dei contratti, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera f-bis) del codice dei contratti, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'art. 90, comma 1, lettera f-bis) del codice dei contratti, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria;

### **INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI**

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo si informa che:

il titolare del trattamento è il Comune di Montalenghe, nella persona del legale rappresentante;

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara e degli eventuali subappalti successivi;

il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;

I dati vengono conservati presso la sede dell'Ente e potranno essere comunicati all'autorità giudiziaria e all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell'ambito delle procedure e per le finalità istituzionali dell'ente;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 19/2007; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

il responsabile del trattamento è il Comune di Montalenghe, nella persona del geom. Forneris Gloria Eva, in qualità di Responsabile del servizio tecnico;

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si rinvia.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Ogni soggetto concorrente non potrà far pervenire più di un'offerta e non potrà presentare più di una soluzione tecnico-economica.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni devono pervenire, pena l'esclusione (ai fini del rispetto del principio di parità di trattamento ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 4/2012), con libertà di mezzi, presso l'Ufficio Protocollo Centrale Unica di Committenza presso il **Comune di Orio C.se**, entro il termine perentorio e all'indirizzo precisati nel bando di gara.

Al fine della regolare ammissione alla gara farà fede solamente il timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo.

Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica e telex ovvero formulate in maniera indeterminata, condizionata e/o con riserve.

I plichi, pena l'esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura (e non di costruzione), e devono recare all'esterno - oltre al nominativo del mittente (completo di tutti i partecipanti, professionisti compresi, ai fini della nomina della commissione tecnica idonea), l'indirizzo dello stesso, i recapiti telefonici, di fax e indirizzo mail e codice fiscale e partita IVA - la seguente dicitura: "Offerta appalto integrato realizzazione di edificio polivalente – CUP C57H1500016007 – NON APRIRE".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

**I plichi devono contenere al loro interno cinque buste (A, B, C, D e E), o sei buste (A, B, C, D, E e eventuale F)** nel caso in cui ricorra una situazione di controllo tra imprese partecipanti di cui all'art. 2359 del codice civile, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura (e non di costruzione), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A – Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C – Offerta tempi", "D – Offerta economica" – "E – Elaborati progettuali contenenti parti economiche" e, eventuale, "F - Situazione di controllo".

**Nella busta "A"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 163/2006:

1. **dichiarazione modulo 1 (imprese)** su modello fornito dall'Amministrazione, obbligatoriamente completato in ogni sua parte a pena di esclusione, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, allegandovi la relativa procura in originale o copia autentica. Il modello di dichiarazione potrà essere ritirato presso l'ufficio tecnico comunale, durante l'orario di apertura al pubblico indicato nel bando di gara o scaricato dal sito internet istituzionale del Comune sotto la sezione "Bandi e gare". Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio ordinario, comprese le imprese cooptate; nel caso di Consorzio stabile, o di consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane, lo stesso deve essere compilato sia dal consorzio sia dalla/e impresa/e indicata/e come esecutrice/i; in caso di avvalimento la stessa deve essere compilata anche dall'ausiliaria. Il modello prevede, in particolare, la dichiarazione del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e nelle classifiche che consentono la partecipazione all'appalto, nonché, l'indicazione degli altri dati identificativi dell'impresa. Il medesimo modello prevede altresì l'espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previsti dalla normativa vigente e a tal fine vengono elencati anche i

nominativi dei soggetti interessati dalle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006.

2. **Dichiarazione (modulo 2 per imprese e progettisti, qualora non sufficienti rispettivamente le dichiarazioni modulo 1 e 5)**, contenente esplicita dichiarazione relativamente alle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006, da presentarsi qualora dette dichiarazioni non siano già state compiutamente rese nel modello di cui al precedente punto 1) e successivo punto 3), su modello fornito dall'Amministrazione, ritirato preso l'ufficio tecnico o scaricato da internet, **obbligatoriamente completato in ogni sua parte a pena di esclusione**, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a **pena di esclusione**, da:

- dal titolare e direttore tecnico di ogni concorrente/progettista partecipante singolarmente;
- dai soci legali rappresentanti e dai direttori tecnici delle società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dai direttori tecnici delle società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica e dal socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci per le società diverse dalle sopracitate e per i consorzi;
- dai procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi indicando gli estremi della procura.
- dai soggetti sopra individuati relativamente alle imprese esecutrici individuate dai relativi consorzi;
- dai soggetti sopra individuati relativamente all'impresa ausiliaria;
- relativamente alla lettera c) dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006, dai soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara a meno che vi sia stata dissociazione della condotta penalmente sanzionata, da dichiararsi e dimostrarsi da parte dell'impresa, tenendo conto che l'effettiva dissociazione si concretizza attraverso l'allontanamento del soggetto dalla carica e dalla privazione dell'eventuale maggioranza delle quote all'interno della società.

**In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici e a tutti i soggetti per cui operano i divieti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero cessati dalla relativa carica in detto periodo**, resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione, il tutto come previsto nella determinazione dell'AVCP 4/2012.

3. **dichiarazione modulo 4 (imprese e progettisti)** su modello fornito dall'Amministrazione, obbligatoriamente completato in ogni sua parte a **pena di esclusione**, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a **pena di esclusione**, da impresa e progettisti. Il modello indica i soggetti che eseguono la progettazione, muniti di titolo e competenze idonee e specificate nel bando e nel presente disciplinare.

4. **dichiarazione modulo 5 (progettisti sia dello staff del concorrente sia esterni)** su modello fornito dall'Amministrazione, obbligatoriamente completato in ogni sua parte a **pena di esclusione**, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a **pena di esclusione**, dai progettisti. Il modello prevede, in particolare, il possesso dei requisiti che consentono la partecipazione all'appalto, nonché, l'indicazione degli altri dati identificativi. Il medesimo modello prevede altresì l'espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previsti dalla

normativa vigente e a tal fine vengono elencati anche i nominativi dei soggetti interessati dalle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006.

5. **Dichiarazione modulo 6 (impresa)**, di avvenuta presa visione del progetto preliminare e relativa documentazione integrativa approvati e dei luoghi (in particolare per l'accesso) su modello fornito dall'Amministrazione, da ritirarsi presso l'ufficio tecnico o scaricabile dal sito internet del comune di Montalenghe, obbligatoriamente completato in ogni sua parte **a pena di esclusione**, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del d.P.R. 207/2010 e della determinazione dell'AVCP n. 4/2012. Il sopralluogo viene svolto in totale autonomia, senza assistenza di personale comunale, da parte delle imprese in quanto i luoghi sono accessibili.

6. **Attestazione SOA** (fotocopia) in corso di validità, **pena l'esclusione**, di ogni concorrente singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile, come consorzio di cooperative di produzione e lavoro e di consorzio di imprese artigiane. L'autodichiarazione dell'attestazione SOA è inserita nel modulo 1 di dichiarazione, allegata al bando di gara. L'ente appaltante verificherà il possesso e la validità dell'attestazione SOA mediante accesso al casellario informatico dell'autorità di vigilanza (determinazione dell'AVCP n. 5/2009). Si ribadisce che l'attestazione SOA ha validità esclusivamente per le categorie e gli importi sulla stessa riportati e non verranno accettate categorie sostitutive rispetto a quelle tassativamente richieste nel bando di gara.

7. **Cauzione provvisoria** di cui al punto III.1.1), lett. a), del bando di gara, pari al 2% (due per cento) (euro 11.507,24) dell'importo complessivo a base d'asta al fine di garantire, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. 163/2006, la serietà dell'offerta e di tutelare l'Amministrazione appaltante dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, costituita alternativamente da:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Montalenghe – Banca Unicredit di San Giorgio C.se;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Tale polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, anche se costituita conformemente allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.1 della sezione prima). Le polizze fidejussorie devono essere redatte su moduli o stampati in originale e debitamente firmati in ogni pagina, in caso di allegati gli stessi devono riportare i dati identificativi della polizza (beneficiario o Ente appaltante, numero della polizza e oggetto dell'appalto, ...)

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma orizzontale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) la riduzione della cauzione non è possibile se solo alcune delle imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma verticale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) se solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile alle imprese in possesso della certificazione.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente. **Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associate** (determinazione AVCP 4/2012).

La cauzione sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo (d.lgs. 163/2006, art. 75, comma 6) per l'aggiudicatario, mentre per i non aggiudicatari sarà restituita nei termini riportati all'art. 75, comma 9, del d.lgs. 163/2006. In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contenzioso e l'eventuale relativa polizza deve essere rinnovata alla scadenza;

**8. dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione** oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 7), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

**9. Ricevuta del versamento** inerente il contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, da effettuarsi, pena l'esclusione, dai concorrenti secondo le modalità determinate dall'autorità stessa, collegandosi al servizio riscossioni con le proprie credenziali e inserendo il codice CIG delle presente gara. La ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 70,00 deve riportare la partita IVA o il codice fiscale del concorrente, pena l'esclusione, e la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005, come ribadito dalla deliberazione dell'AVCP 21/12/2011.

**10. registrazione obbligatoria al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul portale autorità, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2, comma3, lett.b) della delibera ex AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS indica il CIG della presente gara (CIG: 6523865FB1); il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A).

**11. (a )nel caso di associazioni di imprese o di consorzi ordinari o GEIE già costituiti)**

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

**(b) (nel caso di associazioni di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti)**

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese o di Consorzi ordinari, in via di costituzione).

In tal caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere prodotta una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari, secondo il modulo 3 allegato al bando, o di pari contenuto, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

**Tale impegno potrà essere inserito nella busta A o nella busta D o espresso unitamente all'offerta economica, pena l'esclusione.**

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti e i consorzi.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata la variazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**12.(nel caso di imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010)**

Le imprese qualificate per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando di gara, ma con

ammontare complessivo delle iscrizioni almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, dovranno produrre apposita dichiarazione attestante l'impegno in caso di aggiudicazione ad eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

**13.(nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 163/2006)**

le imprese, in caso di incorporo mediante fusione o di conferimento di azienda, di affitto di ramo d'azienda, di variazione di ragione e denominazione sociale, possono partecipare unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato della ditta.

**14.(nel caso di imprese che partecipano come Consorzio stabile o consorzio fra cooperative di produzione o lavoro o consorzio tra imprese artigiane)**

Atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

**15.(nel caso di imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto)**

le imprese che si avvalgono dell'attestazione SOA di altro soggetto, dovranno presentare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

- Dichiarazioni da redigersi come da **moduli 7 e 8**, o conformemente agli stessi, obbligatoriamente completati in ogni loro parte a pena di esclusione, e sottoscritti, con le modalità ivi specificate a pena di esclusione, inerente i requisiti di cui all'art. 49 del d.lgs. 163/2006;

- Fotocopia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

- in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, come ulteriormente precisato nella determinazione dell'AVCP 2/2012, il contratto di avvalimento, a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In particolare il contratto dovrà indicare:

- le categorie e classifiche SOA messe a disposizione;

- i mezzi, le attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i relativi dati identificativi, indicando altresì il valore economico di ognuno;

- il numero di addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione e facenti parti dell'impresa ausiliaria, icui nominativi unitamente al relativo contratto applicato, dovranno essere comunicati al più tardi prima della consegna dei lavori, e specificato altresì il valore economico complessivo.

Per l'aggiudicazione definitiva, tale contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica e registrato nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, sarà da fornire una dichiarazione da redigersi come da modulo 7, o conformemente allo stesso, obbligatoriamente completati in ogni loro parte a pena di esclusione, e sottoscritto, con le modalità ivi specificate a pena di esclusione, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al comma 5, dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006.

**N.B.**

- **Con riferimento alla documentazione da allegare alla busta A, ogni dichiarante deve allegare copia del proprio documento di identità, pena l'esclusione dalla procedura di gara**, in quanto, la mancata allegazione della stessa rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge. Si ritiene comunque valida la presentazione per ogni singolo soggetto dichiarante di un'unica copia del documento di identità a corredo delle autodichiarazioni plurime rese dallo stesso soggetto, in applicazione del principio esposto dall'AVCP nel parere di precontenzioso n. 95/2010.

- Relativamente ai modelli di gara predisposti e soprarichiamati, al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell'Impresa alla gara si ribadisce che non è consentita l'alterazione o l'incompleta compilazione del modello in alcuna delle sue parti pena l'esclusione. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 73, comma 4, e dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, si precisa che è tuttavia ammessa la facoltà ai concorrenti di non utilizzare il modello proposto, a condizione che vengano comunicati tutti i dati tassativamente richiesti nel modello pena l'esclusione dalla gara.

**NELLA BUSTA "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 163/2006, l'offerta tecnica costituita dalla seguente documentazione:**

1) **Progetto definitivo** redatto in conformità al progetto preliminare approvato e integrato, salvo le modifiche consentite nei limiti specificati nel capitolato prestazionale speciale allegato allo stesso, e consistente negli elaborati di cui all'art. 24 e successivi del d.P.R. 207/2010, ad esclusione di quelli non necessari e specificati nell'art. 3 del capitolato prestazionale speciale. **Si precisa che gli elaborati progettuali presenti in questa busta non dovranno contenere alcun riferimento economico.** Gli elaborati previsti dalla fase progettuale contenenti riferimenti economici (ad esempio elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo) dovranno essere inseriti nella busta E. Il cronoprogramma, espressamente richiesto per la fase progettuale definitiva per la fattispecie dell'appalto integrato, dovrà essere allegato all'offerta relativa alla riduzione dei tempi nella busta C. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato in una copia cartacea. In caso di aggiudicazione verrà richiesta la copia digitale su CD o DVD con i files in formato PDF oltre al dwg per gli elaborati grafici e formato testo per le relazioni. Ulteriori copie cartacee e/o digitali verranno prodotte dal solo concorrente aggiudicatario e in numero sufficiente a richiedere i nulla osta necessari per legge, senza oneri per l'ente.

2) **Elaborati di confronto fra il progetto definitivo e il progetto preliminare approvato**, atti appunto ad evidenziare le modifiche e le migliorie apportate;

3) **Relazione** (da intendersi quale documento di sintesi delle relative proposte dettagliatamente ed esaurientemente documentate negli elaborati costituenti il progetto definitivo), che illustri la qualità progettuale in riferimento ai singoli criteri di valutazione qualitativi, dalla quale la commissione tecnica, di cui all'art. 84 del d.lgs. 163/2006, desumerà gli elementi per l'attribuzione dei punteggi previsti relativamente ai singoli criteri di valutazione qualitativi citati. La relazione dovrà svilupparsi affrontando in appositi capitoli i singoli criteri di valutazione sopra richiamati e in massimo 12 fogli fronte-retro formato A4 (24 facciate A4) o in 6 fogli formato A3 fronte-retro (12 facciate A3), copertine iniziale e finale escluse, numerati progressivamente. Inoltre, potrà contenere – nel rispetto del numero massimo di fogli consentiti – anche documentazione fotografica, grafici, schemi, ecc.. A migliore esplicazione della soluzione prospettata il concorrente potrà allegare eventuali tavole progettuali (massimo 6 in formato libero) numerate progressivamente. I fogli e le tavole eccedenti il numero massimo NON verranno esaminati dalla commissione.

**Ai fini della redazione delle offerte costituenti l'offerta tecnica il concorrente dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:**

- Ogni elaborato deve essere sottoscritto in calce ovvero in chiusura del documento, a **pena di esclusione** (det. AVCP 4/2012), dal legale rappresentante del concorrente (in caso di ATI o consorzio ordinario da costituire la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i concorrenti) e dai progettisti, ognuno per le proprie competenze, abilitati all'esercizio della libera professione.

- Gli elaborati dell'offerta tecnica qualitativa non devono, **a pena di esclusione**, presentare elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica e della riduzione dei tempi.
- Il progetto definitivo deve attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale speciale approvato.

#### **Si precisa che**

- Le migliorie offerte sono a totale carico dell'offerente aggiudicatario;
- Le proposte migliorative nella loro fase esecutiva dovranno essere dirette da soggetto abilitato incaricato dallo stesso appaltatore o dal direttore tecnico dell'impresa, senza alcun onere e di alcun tipo per il comune, il quale assumerà la piena e totale responsabilità in solido con l'appaltatore stesso dell'esecuzione a regola d'arte.
- l'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e pertanto il mancato inadempimento delle prestazioni offerte in sede di gara costituisce motivo di incameramento della cauzione definitiva.

#### **NELLA BUSTA "C" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

**Offerta tempi di esecuzione**, da redigersi come da **modulo 9**, o conformemente allo stesso, e sottoscritto, **a pena di esclusione**, dai soggetti ivi indicati ovvero dal legale rappresentante o da suo procuratore o nel caso di imprese riunite la sottoscrizione dovrà essere effettuata da persona munita di procura conferita con atto pubblico, o qualora la riunione o il consorzio ordinario sia in corso di definizione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno la riunione o il consorzio ordinario.

#### **Tenendo in debita considerazione che per l'esecuzione dell'appalto sono previsti:**

- **45 giorni naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva;**
- **270 giorni naturali consecutivi per la realizzazione dell'opera.**

il concorrente deve indicare il tempo, espresso in giorni naturali consecutivi, decorrenti rispettivamente dall'ordine di servizio del RUP disposto dopo la sottoscrizione del contratto e dalla data del verbale di consegna lavori, entro il quale ritiene di poter concludere l'opera. La riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera deve essere supportata da un cronoprogramma operativo (come richiesto dal bando ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.P.R. 207/2010).

Il programma operativo offerto deve illustrare le lavorazioni da realizzare e i tempi di esecuzione con le relative sovrapposizioni. Tale programma dettagliato (in forma grafica o diagramma) concerne tutte le fasi previste.

**In particolare il programma dovrà essere congruente con quanto sopra esposto e dovrà contenere una rappresentazione grafica di tutte le attività suddivise in livelli gerarchici dal più generale sino alle fasi più elementari, della pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, indicando, le fasi lavorative intermedie, le scadenze temporali, i mezzi da impiegare e la manodopera, l'individuazione delle attività critiche e di particolare complessità, le**

**infrastrutture provvisionali, la pianificazione, l'organizzazione e gestione dell'attività di cantiere.**

**IMPORTANTE:** il punteggio relativo al seguente criterio verrà attribuito in misura pari a zero, prescindendo dal termine di esecuzione offerto qualora si riscontri la mancata allegazione del programma operativo come richiesto, dovendosi ritenere i tempi di esecuzione offerti non giustificati, valendo, per il contratto, il cronoprogramma di progetto.

**NELLA BUSTA "D" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

**offerta economica incondizionata, in bollo**, da redigersi come da **modulo 10**, o conformemente allo stesso, e sottoscritto, a pena di esclusione, dai soggetti ivi indicati ovvero dal legale rappresentante o da suo procuratore o nel caso di imprese riunite la sottoscrizione dovrà essere effettuata da persona munita di procura conferita con atto pubblico, o qualora la riunione o il consorzio ordinario sia in corso di definizione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno la riunione o il consorzio ordinario e in quest'ultimo caso, qualora non sia stata prodotta la dichiarazione nella busta A, l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come Capogruppo, la quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

In particolare l'offerta economica deve contenere **l'indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere**, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, tenendo conto che il ribasso non viene praticato sugli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, progettazione compresa.

Il prezzo tiene conto di:

- eventuali discordanze, per le opere a corpo, nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo estimativo;
- spese generali e utile presunti attesi dall'esecuzione dei lavori in appalto;
- delle lavorazioni contenute nell'offerta tecnica;

Non sono ammesse offerte in aumento o in pari importo.

Nel caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e in lettere, viene ritenuto valido quello più favorevole per l'ente appaltante. Il ribasso non ha validità per l'attribuzione del punteggio.

Qualsiasi documento/dichiarazione, non richiesto dal bando e disciplinare di gara, inseriti nella busta dell'offerta economica o contestualmente all'offerta stessa, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati o forniti.

**NELLA BUSTA "E" deve essere contenuto, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

1) Elaborati del progetto definitivo previsti dall'art. 24 e seguenti del d.P.R. 207/2010 contenenti riferimenti economici (ad esempio elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo e dovranno essere redatti con riferimento all'elenco prezzi regionale

vigente (con deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2013, n. 1035) e, solo in subordine, a seguito di apposita analisi prezzi. Il Computo metrico estimativo dovrà riportare le quantità e il prezzo unitario e non indicare il risultante importo di ciascuna voce in quanto l'appalto è a corpo.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto in calce ovvero in chiusura del documento, a pena di esclusione (det. AVCP 4/2012), dal legale rappresentante del concorrente (in caso di ATI o consorzio ordinario da costituire la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i concorrenti) e dai progettisti, ognuno per le proprie competenze, abilitati all'esercizio della libera professione.

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato in una copia cartacea. In caso di aggiudicazione verrà richiesta la copia digitale su CD o DVD con i files in formato PDF oltre al dwg per gli elaborati grafici e formato testo per le relazioni. Ulteriori copie cartacee e/o digitali verranno prodotte dal solo concorrente aggiudicatario e in numero sufficiente a richiedere i nulla osta necessari per legge, senza oneri per l'ente.

**NELLA BUSTA "F", da presentarsi, pena esclusione e solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo tra imprese partecipanti/progettisti di cui all'art. 2359 del codice civile, deve essere contenuta, a pena di esclusione:**

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

## **RITIRO OFFERTE E PRESENTAZIONE DI OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE**

Trascorso il termine fissato di scadenza per la presentazione delle offerte non sarà ammessa la presentazione di alcuna offerta sostitutiva od integrativa.

Il ritiro dovrà essere effettuato attraverso il recapito, entro la data della prima seduta pubblica, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

I pieghi contenenti l'offerta e la documentazione, sostituiti o ritirati dal pubblico incanto nei termini, potranno essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti dell'appalto, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta tecnica, l'offerta economica e il computo metrico.

Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo utile ed indipendentemente dal momento di ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara quella sostituita.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti contenuti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza

di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Se la busta inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà a tutti gli effetti e conseguenze considerata come busta sostitutiva.

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza all'art. 83 del d.Lgs. 163/2006, e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del d.P.R. 207/2010, utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

∑<sub>n</sub> = sommatoria

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione:

- **qualitativa (proposte migliorative rispetto agli aspetti ambientali ed ecosostenibili e caratteristiche estetiche funzionali e di pregio)** mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", ossia operati i confronti a coppie da parte dei singoli commissari, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte loro. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate per gli altri concorrenti.

**Qualora il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre**, i coefficienti verranno così determinati:

- ogni commissario per ogni singolo criterio attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno;
- successivamente si stabilirà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari;
- in seguito si riporterà ad uno la media più alta e si proporzioneranno ad essa le altre sopra ottenute;

- **quantitativa (il tempo di esecuzione della progettazione esecutiva, il tempo di esecuzione dei lavori e il prezzo)** attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del prezzo più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo posto a base di gara.

L'aggiudicazione dell'appalto avviene sulla base di punteggi assegnati ai criteri di seguito elencati:

**A) Proposte migliorative rispetto agli aspetti ambientali ed ecosostenibili, punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti suddivisi nei seguenti sub-criteri:**

- salubrità e benessere ambientale indoor punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti;
- efficienza energetica dell'edificio punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti;

**B) Caratteristiche estetiche funzionali e di pregio tecnico, punteggio massimo attribuibile pari a 40 punti suddivisi nei seguenti sub-criteri:**

- qualità architettonica bioclimatica e tipologia costruttiva, punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti;
- qualità strutturale, punteggio massimo attribuibile pari a 12 punti;
- Caratteristiche tecniche relative alla manutenzione e durabilità dell'opera, punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti;
- migliorie al progetto, punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti.

**C) Ottimizzazione e contrazione tempi di realizzazione, punteggio massimo attribuibile pari a 10 punti suddivisi nei seguenti sub-criteri:**

- Progettazione esecutiva, punteggio massimo attribuibile pari a 2 punti;
- Realizzazione opere, punteggio massimo attribuibile pari a 8 punti;

**D) Offerta economica: punteggio massimo attribuibile pari a 20.**

Si precisa che per i criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri, verrà applicata la riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri con riferimento ai pesi previsti per il criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabili nel bando di gara, secondo quanto indicato nelle determinazioni dell'AVCP n. 4/2012 e n. 7/2011.

## PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Tutto ciò premesso, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, a partire dal giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- accertare la regolarità e l'integrità dei plichi pervenuti e ad escludere dalla procedura quelli pervenuti oltre il tempo utile, non idoneamente sigillati e identificabili come richiesto dai documenti di gara, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare la compresenza, all'interno di ogni plico, delle 5 o 6 buste/pacchi richiesti dal bando (A, B, C, D, E e eventuale F) e la loro integrità e identificazione, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta e contenuta nella busta/pacco A, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che qualora abbiano presentato offerte concorrenti che, in base al modulo 1 di dichiarazione contenuto nella busta A, siano fra di loro in situazione di controllo e sia stata presentata dalle imprese interessate l'apposita busta "F-situazione di controllo" e, in mancanza, ad escluderle dalla gara;
- sorteggiare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della determinazione dell'autorità di vigilanza n. 5/2009, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, che dovranno comprovare entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa del progettista prescritti per l'ammissione alla gara;
- procedere, al fine di proseguire celermente con l'iter di realizzazione dell'opera, all'apertura della busta B e ad accertare la regolarità della documentazione relativa all'offerta tecnica contenuta nella stessa, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.

La commissione tecnica, nominata ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006, in una o più sedute riservate procede ad esaminare il progetto definitivo e le offerte tecniche elementi qualitativi contenute nella Busta B e ad attribuire i punteggi, secondo i criteri precisati nel presente disciplinare di gara, relativamente alle offerte tecniche ammesse;

**Conclusa la valutazione dell'offerta tecnica**, il risultato verrà comunicato alle ditte partecipanti (in caso di raggruppamento temporaneo alla sola Capogruppo), con le modalità indicate nel bando di gara, il luogo e la data di apertura delle offerte sui tempi di esecuzione e economica.

**In tale occasione la commissione di gara provvederà, in seduta pubblica appunto:**

- a escludere dalla gara i concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- a dare lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche in ordine agli elementi qualitativi;
- all'apertura della busta contenente l'offerta sui tempi di esecuzione (Busta C), verificandone il contenuto ed escludendo quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara, per poi dare lettura delle offerte ed attribuire il relativo punteggio.
- all'apertura delle offerte economiche (Busta D), verificandone il contenuto ed escludendo quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara, per poi dare lettura delle offerte economiche ed attribuire il relativo punteggio.
- a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche (sia elementi qualitativi che quantitativi) con quelli relativi alle offerte economiche;
- a calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006. Nel caso di sospetta anomalia la seduta pubblica viene chiusa, ai sensi dell'art. 121, comma 10 del d.P.R. 207/2010 al fine di procedere ai sensi della stessa disposizione normativa; qualora l'offerta non risulti anomala si procederà secondo l'art. 11 del d.lgs. 163/2006;
- ad aprire la busta E contenente gli elaborati del progetto contenenti informazioni economiche, verificandone il contenuto ed ad escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni di gara.

Nel caso di presentazione di buste "F-situazione di controllo" verifica la documentazione ivi contenuta e, sulla base della medesima, decide, con riferimento alle disposizioni dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in merito all'eventuale esclusione dei concorrenti interessati. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l'esclusione sono svolte successivamente all'apertura dell'offerta economica.

**Il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario ed il secondo in graduatoria (fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 4, della L. 180/11 nel caso di micro, piccole e medie imprese), nonché gli eventuali loro avvalitori, saranno invitati, secondo con le modalità indicate nel bando, a consegnare entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, salvo quanto previsto dalla legge 183/2011 in materia di decertificazione, la documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare.**

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza o mancata comprova entro il termine perentorio di cui sopra, dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico, o a seguito di formali accertamenti con esito negativo circa i requisiti generali e speciali del concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario e/o del secondo in graduatoria, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla comunicazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture per quanto di competenza e, se necessario, all'adozione dei provvedimenti indispensabili per la nuova aggiudicazione.

**La Stazione appaltante procederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara all'esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.**

**Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvierà le procedure per l'acquisizione dei pareri necessari, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo aggiudicatario.**

**Ai sensi dell'art. 168, comma 1, del DPR 207/10, la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari ed all'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto definitivo presentato in sede di gara.** Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento (non più di 15 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei pareri richiesti) non si procederà alla stipula del contratto, ma verrà disposto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara. L'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni dei pareri non comporta alcun compenso aggiuntivo.

Il tempo contrattuale massimo concesso all'aggiudicatario per la predisposizione del progetto esecutivo è di 45 (trenta) giorni naturali e consecutivi, salva riduzione presentata in sede di gara, decorrenti dalla comunicazione del responsabile del procedimento. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre la consegna dei lavori sotto le riserve di legge. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 270 giorni naturali e consecutivi, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, a partire dalla data del verbale di consegna.

### **EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE**

l'aggiudicazione definitiva avverrà conformemente a quanto previsto all'art. 11, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 163/2006.

Qualora l'aggiudicatario non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati o in caso di accertamenti con esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, all'incameramento della cauzione provvisoria.

Preliminarmente al contratto, le società per azioni, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dovranno comunicare i dati previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;

tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;

le spese relative alle pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della presente gara sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà provvedere al rimborso delle stesse, ai sensi del d.l.

179/2012, art. 34, comma 35, convertito dalla legge 221/2012, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 131, comma 2, del d.lgs. 163/2006, l'impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare, prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio complementare al piano di sicurezza predisposto con il progetto esecutivo.

**R.U.P. DELLA C.U.C.: geom Forneris Gloria Eva**

**RESPONSABILE GARA: arch. CORNA Viviana.**